

Allegato 1

ISTRUZIONI OPERATIVE INPS

In ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, si rammenta che l'articolo 46, comma 8, del D.L. n. 50/2017, fa esplicito rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto del MISE 10 aprile 2013, che prevedono la riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento "F24", da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE).

A tale proposito, ai fini dell'utilizzo in compensazione, a mezzo modello "F24", delle agevolazioni previste dall'articolo 46 in commento, l'Agenzia delle Entrate ha istituito, con le Risoluzioni n. 160/E del 21 dicembre 2017 e n. 45/E del 19 giugno 2018, i codici tributo "Z148", "Z149" e "Z150". Detti codici devono essere esposti nella sezione "Erario" del modello "F24", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno di imposta per il quale è riconosciuta l'agevolazione nel formato "AAAA".

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MISE possono utilizzare il credito verso l'erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all'Istituto nei periodi di imposta ammissibili (da 2017 a 2020). Sono compresi altresì i contributi sospesi per effetto degli eventi sismici in epigrafe, rientranti nell'arco temporale di riferimento delle agevolazioni zona franca urbana, la cui ripresa dei pagamenti, anche in forma rateale, è stata prorogata – come riportato al paragrafo 1 della presente circolare – alla data del 1° giugno 2019.

Qualora i beneficiari dei provvedimenti di concessione ritengano di non poter fruire delle agevolazioni di natura previdenziale entro l'ultimo periodo di imposta previsto, viene fatta salva la possibilità di utilizzare il predetto credito verso l'erario anche mediante la riduzione dei versamenti dei contributi obbligatori eventualmente già effettuati in favore dell'Istituto da parte dei beneficiari delle predette agevolazioni.

È il caso di rammentare che l'importo delle agevolazioni contributive è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili ed è soggetto all'osservanza dei massimali *de minimis* previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

Si sottolinea per completezza che, al fine di evitare il rimborso di importi che potrebbero risultare non spettanti, verranno svolti in via preliminare – con l'eventuale coinvolgimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MISE – gli ordinari accertamenti di competenza, anche con riguardo all'effettiva insussistenza di obblighi contributivi in relazione alle caratteristiche delle aziende e dei relativi rapporti di lavoro.

Per utilizzare il predetto credito verso l'erario anche mediante la riduzione dei versamenti dei contributi obbligatori già effettuati all'Istituto dai beneficiari delle predette agevolazioni, i soggetti interessati dovranno ripresentare, per il medesimo periodo di riferimento, un nuovo modello di pagamento "F24", secondo le istruzioni di seguito riportate.

Aziende con dipendenti

Le aziende con dipendenti dovranno compilare il modello di pagamento "F24", valorizzando all'interno della sezione "Inps", nella colonna "importi a debito versati", la somma dei contributi già versati in relazione ai quali si intende fruire dell'agevolazione di natura previdenziale prevista per la zona franca urbana.

In corrispondenza delle somme indicate dovrà essere esposto il codice causale contributo "RC01". La medesima somma dovrà essere valorizzata, altresì, nella sezione "Erario" nella colonna "Importi a credito compensati" con l'esposizione, in corrispondenza, del relativo codice tributo istituito dall'Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni sopra riportate.

In tal modo, il saldo a credito dell'azienda potrà essere oggetto di rimborso da parte dell'Istituto a seguito di istanza da presentarsi secondo le ordinarie modalità.

Aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Si richiamano le indicazioni per la compensazione sopra dettate per le aziende con dipendenti, con la precisazione che sul modello di pagamento "F24" ordinario dovrà essere valorizzata la sezione "Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi" e che, nel campo "Causale contributo" di detta sezione, in corrispondenza della colonna "Importi a debito versati", dovranno essere indicate le causali di pagamento previste per la contribuzione obbligatoria della Gestione pubblica (ad es. P201) pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti

I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti dovranno compilare il modello di pagamento "F24", valorizzando all'interno della sezione "Inps", nella colonna "importi a debito versati", la somma dei contributi già versati in relazione ai quali si intende fruire della agevolazione di natura previdenziale prevista per la zona franca urbana. In corrispondenza delle somme indicate dovrà essere utilizzata la *codeline* originaria.

La medesima somma dovrà essere valorizzata altresì nella sezione "Erario" nella colonna "Importi a credito compensati" con l'esposizione, in corrispondenza, del relativo codice tributo istituito dall'Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni sopra riportate.

Gestione separata committenti

I committenti dovranno compilare il modello di pagamento "F24" valorizzando, all'interno della sezione "Inps", nella colonna "Importi a debito versati", la somma dei contributi già versati in relazione ai quali si intende fruire dell'agevolazione di natura previdenziale prevista per la zona franca urbana. In corrispondenza delle somme indicate dovrà essere esposto il codice causale contributo "CXX". La medesima somma dovrà essere valorizzata, altresì, nella sezione "Erario" nella colonna "Importi a credito compensati" con l'esposizione, in corrispondenza, del relativo codice tributo istituito dall'Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni sopra riportate.

Gestione separata liberi professionisti

I liberi professionisti dovranno compilare il modello di pagamento "F24" valorizzando, all'interno della sezione "Inps", nella colonna "Importi a debito versati", la somma dei contributi già versati in relazione ai quali si intende fruire della agevolazione di natura previdenziale prevista per la zona franca urbana. In corrispondenza delle somme indicate dovrà essere esposto il codice causale "PXX". La medesima somma dovrà essere valorizzata altresì nella sezione "Erario" nella colonna "Importi a credito compensati" con l'esposizione, in corrispondenza, del relativo codice tributo istituito dall'Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni sopra riportate.